

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 del 11 febbraio 2013

Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013.*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato su G.U. n. 221 del 21 settembre 2012, ed entrato in vigore il 6 ottobre 2012, ha dato applicazione a quanto stabilito dall'ex art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per quanto concerne la gestione dei materiali costituiti da terra e rocce da scavo, per quantitativi da 6.000 a 150.000 mc e per oltre i 150.000 mc di volume di scavo.

L'entrata in vigore del citato DM, ha di fatto regolamentato la gestione delle terre e rocce da scavo, dettagliando quanto previsto al citato art. 186 del D.lgs. n. 152/2006, il quale articolo è conseguentemente abrogato per effetto della disposizione di cui all'art. 39, comma 4, del D.lgs. n. 205/2010

Per quanto riguarda la precedente regolamentazione emanata dalla Regione, nelle more dell'adozione dello specifico Decreto Ministeriale in questione, va rilevata la D.G.R.V. n. 2424/2008 (integrata dalla D.G.R.V. 31.03.2009, n. 794), con la quale è stata emanata apposita disciplina per la gestione delle terre e rocce che oggi, alla luce del DM 161/2012, oltre che per effetto dell'abrogazione dell'art. 186, è completamente superata.

Va, tuttavia, posto in evidenza che la regolamentazione attualmente in vigore relativa alle terre e rocce da scavo, ovvero il DM 161/2012, comprende un campo di applicazione per quantitativi di movimenti terra e rocce, superiori ai seimila metri cubi, in quanto, per la gestione per le cosiddette "piccole quantità", è previsto l'apposito regolamento ministeriale da adottarsi con le modalità del richiamato art. 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

In tal senso, l'art. 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, recita: Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relativa ai materiali, ivi comprese le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Considerato che, allo stato, il decreto di cui all'art. 266, comma 7, non sembra essere di prossima emanazione, si rilevano, da parte degli operatori del settore delle costruzioni e movimenti terra, segnalazioni circa la notevole difficoltà di inquadrare, nel rispetto della norma, la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, provenienti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, da cantieri di piccola dimensione.

Si tratta per lo più di movimenti terra di modeste entità provenienti da fondazioni di edifici, scavi per la posa di condotte e di infrastrutture di servizio, sistemazioni di alvei e di argini di corsi d'acqua ecc.

Si deve dar conto, inoltre, che la precedente D.G.R.V. 2424/2008, oggi non più applicabile, aveva dato soluzione sia ambientale che amministrativa, a tutte le fattispecie sopra menzionate, incontrando, tra gli operatori del settore, una sostanziale condivisione sulle procedure da adottarsi, le metodologie e i criteri gestionali delle terre e rocce, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente,

Si propone pertanto, sentiti gli Enti deputati al controllo della gestione dei rifiuti sul territorio regionale (province e ARPAV) tenuto altresì conto di quanto rappresentato a riguardo dalle categorie imprenditoriali interessate e sulla scorta dell'esperienza positivamente maturata nel passato per mezzo della D.G.R.V. 2424/2008, di fornire indirizzi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7, per quei quantitativi di materiale di risulta prodotto dagli scavi fino ad un massimo di seimila metri cubi per cantiere, con le modalità operative contenute nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Stante la rilevanza dell'argomento ed il coinvolgimento di ampie fasce di soggetti interessati dalla corretta applicazione della normativa vigente, con precedente deliberazione n. 9/CR del 21.01.2013, si è ritenuto opportuno partecipare gli indirizzi contenuti nella presente proposta di provvedimento alla Settima Commissione consiliare competente in materia ambientale per acquisirne il relativo parere che è stato formulato dalla Commissione Settima nella seduta del 29.01.2013, e trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale con nota prot. CRV n. 2128 del 30.01.2013.

Nella citata nota si comunica il parere favorevole della Commissione con modifiche che si riportano integralmente:

- 1) La lettera a) del punto 1.1.3. Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.) è così riformulata: Il denunciante, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:
 - l'indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
 - una dichiarazione (vedi MOD 1) attestante:
 - che il sito non è contaminato. In luogo di: che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006);
 - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale; (invariato)
- 2) Il terzo e quarto capoverso del paragrafo 4.1. Tabelle di riferimento sono così riformulati:
Terzo capoverso: Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti

della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali). In luogo di: Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali o dovuto alla presenza di inquinamento diffuso).

Quarto capoverso: Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti:

- sia determinato da fenomeni naturali. In luogo di: Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti;
- sia determinato da fenomeni naturali;
sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinato da plurime fonti distribuite sul territorio.

Sulla base di quanto argomentato, preso atto del parere espresso dalla Settima Commissione e accolte le modifiche proposte:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione sull'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto Il D.lgs. 6.4.2006, n. 152, come integrato dal D.lgs. 3.12.2010, n. 205; in particolare Parte IV, art. 266, comma 7;

Visto il DM 10.08.2012, n. 161, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

delibera

1. Di approvare le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni, come indicato all'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto che a seguito dell'entrata in vigore del DM 10 agosto 2012, n. 161, la D.G.R.V. n. 2424/2008 (integrata dalla D.G.R.V. 31.03.2009, n. 794), è revocata.

3. Di prendere atto del parere favorevole con le modifiche elencate in premessa, espresso dalla Settima Commissione consiliare in data 29.01.2013, e trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale con nota prot. CRV n. 2128 del 30.01.2013.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale agli uffici del Genio civile della Regione, ai Consorzi di bonifica ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A.

[Torna al sommario](#)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013**

pag. 1/18

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI COME DEFINITI DALL'ART. 266, comma 7, DEL D. LGS. n. 152/2006 e s.m.i.

Le presenti procedure operative si applicano per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte fino ad un quantitativo massimo di seimila metri cubi per singolo cantiere; sono suddivise in ragione delle diverse tipologie di intervento ed in funzione del processo produttivo di origine. Contengono inoltre le modalità per lo svolgimento dell'indagine ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da adottarsi.

1. PROCEDURE OPERATIVE DA UTILIZZARE IN FUNZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE

1.1. Le procedure operative sono diversificate in funzione dell'origine che ha prodotto i materiali da scavo.

1.1.1. Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.

a) Il proponente deve allegare al progetto dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo la seguente documentazione:

- dichiarazione che il sito non sia contaminato¹ o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
- indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
- indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell'ambito del progetto).

Tale documentazione dovrà essere allegata sia al progetto da sottoporre a VIA e sia al progetto che si presenta all'Autorità competente all'approvazione definitiva, qualora quest'ultima sia diversa dall'Ente che svolge la procedura di VIA.

Nei casi in cui, prima dell'inizio dei lavori di scavo o nel corso degli stessi, emerga l'opportunità di utilizzare il materiale in processi industriali e/o in siti idonei, ma diversi da quelli indicati nella documentazione sopraindicata (progetto), deve essere presentata, all'Autorità che ha approvato il progetto, da parte dell'appaltatore, una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato;

b) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto:

- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

¹ Non rientrano in detta casistica le porzioni di territorio ove, pur a fronte dei superamenti nelle acque sotterranee delle Concentrazioni di cui alla Tabella 2, dell'Allegato V, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i terreni presentino concentrazioni inferiori a quelle della Tabella 1, dell'Allegato V, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e non siano soggetti alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 2/18

1.1.2. Interventi sottoposti a permesso a costruire

- a) Il richiedente, all'atto della richiesta di permesso a costruire, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:
- l'indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
 - una dichiarazione (vedi MOD 1) attestante:
 - che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
 - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;
- b) prima dell'inizio dei lavori di scavo (... *sin dalla fase di produzione...*) l'appaltatore deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto:
- una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);
- c) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:
- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

1.1.3. Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

- a) Il denunciante, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:
- l'indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
 - una dichiarazione (vedi MOD 1) attestante:
 - che il sito non è contaminato
 - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;
- b) prima dell'inizio dei lavori di scavo (... *sin dalla fase di produzione...*) l'appaltatore deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto:
- una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);
- c) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:
- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

1.1.4. Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

- a) Il progetto esecutivo dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo deve essere corredato da un apposito allegato, sottoscritto dal progettista, recante:
- dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
 - indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell'ambito del progetto).
- Nei casi in cui, prima dell'inizio dei lavori di scavo, emerga la necessità di utilizzare il materiale in processi industriali e/o in siti idonei ma diversi da quelli indicati nella documentazione sopraindicata (progetto) deve essere presentata all'Autorità che ha approvato il progetto, da parte dell'appaltatore, una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato;
- b) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:
- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 3/18

1.1.5. Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

Si tratta di modesti lavori di manutenzione e/o di riparazione, spesso eseguiti in via d'urgenza, che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e, quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito.

In questi casi i materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle seguente modalità:

a) attività di manutenzione e/o di riparazione alle infrastrutture (reti viarie, ferroviarie) e ai sottoservizi (fognature, acquedotti, gas, elettricità, telefoniche, ecc.):

- per queste attività trova applicazione l'art. 230, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e quanto previsto agli ultimi due paragrafi del punto 1.1.3 ed ai seguenti capitoli 2 e 3;

b) attività di florovivaismo (manutenzione aree verdi, a parco, a giardino, ecc.):

- i materiali di scavo derivanti da tali attività non necessitano di alcuna procedura di verifica purché, anche dopo essere stati accumulati presso aree in disponibilità dell'impresa che ha effettuato l'intervento, siano riutilizzati nelle normali pratiche florovivaistiche;

c) attività di manutenzione ordinaria, ecc.:

per queste attività non necessita alcuna procedura di verifica purché:

- il materiale complessivamente scavato nell'ambito del cantiere non superi la quantità di 200mc;

- il sito non rientri fra quelli indicati ai punti seguenti 2.1.1 e 2.1.3.

In caso contrario dovranno essere inviati al Comune interessato dall'intervento le dichiarazioni MOD 2, con allegata l'indagine ambientale, ed il MOD 3.

d) Attività di manutenzione alvei di scolo ed irrigui:

- Per queste attività l'articolo 185 del d.lgs. 152/2006 esclude "*i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui*" dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto.

- Con la dicitura "*materiali vegetali, terre e pietrame*" si intende la commistione di tali materiali che è di difficile separazione e che costituisce il tipico risultato dell'espurgo di fossati irrigui o di scolo, normalmente eseguito dagli Uffici del Genio Civile e dai Consorzi di Bonifica.

- è opportuno ribadire che deve trattarsi dei soli materiali naturali indicati nell'articolo e che eventuali altri materiali estranei (oggetti in plastica, vetro, metallo, legno non naturale, ecc.) dovranno essere raccolti preventivamente e consegnati al servizio di raccolta loro destinato.

- L'Ente gestore dovrà valutare caso per caso se l'eventuale vicinanza di fonti di pressione (abitati, scarichi, tipi di concimazioni e/o spandimenti praticati in zona, infrastrutture, ecc...) possa costituire indizio per consigliare l'effettuazione di preventive analisi. In tal caso le modalità di campionamento saranno quelle indicate al capitolo 2 e le verifiche analitiche dovranno essere effettuate su un campione medio del fango contenente terra, materiale vegetale e pietrame.

1.2. Variazioni della destinazione di utilizzo.

E' ammesso variare la destinazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera a condizione che il nuovo sito di utilizzo venga comunicato prima dell'inizio dei lavori relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel caso di materiale depositato in conformità al successivo punto 1.3, prima del trasporto dal sito di deposito a quello di effettivo utilizzo.

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 4/18

In questi casi verrà utilizzato nuovamente il MOD 2, aggiornato con i nuovi dati, che sostituirà integralmente quello precedentemente presentato.

1.3. Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo.

Il deposito di terre da scavo, in attesa del loro definitivo utilizzo, così come individuato nel MOD 2, può essere effettuato nel luogo di produzione, in un'area esterna allo stesso appositamente individuata e, ove necessario, autorizzata, ovvero presso la sede della ditta che effettua lo scavo.

In ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi della durata del deposito previste dal D.M. 161/2012, oltre che le normative tecniche, edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nel caso di deposito in attesa di definitivo utilizzo delle terre da scavo all'esterno del cantiere di produzione, i cumuli di terra da scavo vanno tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo dovrà essere posizionato in modo ben visibile un cartello riportante le informazioni relative al cantiere di provenienza e alla quantità di materiale depositato.

Il trasporto delle terre di scavo al sito di deposito e dal deposito al sito di utilizzo è accompagnato dalla documentazione contenuta nel successivo punto 1.4.

1.4. Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo.

Al fine di consentire una verifica delle quantità utilizzate nei vari siti di destinazione, durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una documentazione, redatta in conformità al MOD 4, attestante:

- generalità della Stazione Appaltante dell'opera pubblica
- generalità della ditta appaltatrice dei lavori di scavo
- generalità della Ditta che trasporta il materiale di scavo
- generalità della Ditta che riceve il materiale di scavo
- sito di provenienza (con estremi dell'atto abilitativo all'intervento o del luogo di deposito)
- data ed orario di carico
- sito di utilizzo (con estremi dell'atto abilitativo all'intervento) o impianto in cui viene svolto il processo industriale di utilizzo ovvero sito di deposito
- data ed orario di scarico
- quantità e tipologia di materiale trasportato.

La documentazione deve essere predisposta in triplice copia, una per la ditta appaltatrice, una per la ditta destinataria ed una per la ditta trasportatrice.

Copia della documentazione deve essere conservata dalla ditta appaltatrice che ne dovrà fornire copia dal Direttore dei Lavori ai fini della compilazione della dichiarazione da presentare alla fine dei lavori (MOD. 3).

1.5. Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica

L'utilizzo di terre e rocce provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

1.6. Esclusioni dalla disciplina

Oltre a quanto già previsto dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavo disciplinate dal dm 161/2012:

- i miglioramenti fondiari;
- i materiali litoidi provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e nei fondali lacuali, per l'effettuazione delle quali il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, prevede il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni da parte dell'autorità idraulica. Tali autorizzazioni e/o concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti in conformità alla legge regionale 9 agosto 1988, n.

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 5/18

41 ed alle successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 999/2003, n. 918/2004 e n. 3163/2005, surrogano infatti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla citata legge quadro sulle attività estrattive, n. 44 del 1982, consentendo che l'esercizio di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete idrografica regionale.

2. MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE AMBIENTALE**2.1. Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l'effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta un'indagine ambientale al fine di rappresentare in modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare.**

A tal fine è pertanto necessario effettuare preliminarmente:

- un inquadramento geologico dell'area, in particolare per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sottosuolo,
- un'analisi storica delle attività umane svolte nel sito, in particolare degli insediamenti e/o delle antropizzazioni che lo hanno interessato.
- una verifica delle fonti di pressione ambientale eventualmente presenti.

Peraltro, per quanto riguarda il prelevamento dei campioni, la loro quantità e le analisi chimiche, che devono essere indirizzate alla verifica dei parametri più idonei in relazione alla tipologia del sito ed ai risultati derivanti dall'inquadramento geologico (con particolare riferimento alla stratigrafia) e dall'analisi storica del sito, si prevede di procedere a seconda delle possibili fonti di pressione con le seguenti modalità:

2.1.1. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di:

- attività industriali o artigianali (in essere o dismesse),
- serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni.

In base alla superficie interessata dallo scavo, dovrà essere eseguito almeno il seguente numero di campionamenti:

< 10.000 m ² :	almeno 5 punti;
10.000 – 50.000 m ² :	da 5 a 15 punti;
50.000 – 250.000 m ² :	da 15 a 60 punti;
250.000 – 500.000 m ² :	da 60 a 120 punti;
> 500.000 m ² :	almeno 2 punti ogni 10.000 m ² .

Per quanto riguarda le sostanze da verificare, queste vanno definite in funzione dei risultati dell'analisi storica condotta, e comunque è necessario verificare i parametri relativi a:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.
- Idrocarburi pesanti (C>12).
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
- PCB.

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 6/18

2.1.2. Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private interessate da procedimenti di bonifica conclusi.

Nelle aree dove la Provincia ha provveduto al rilascio del certificato previsto dall'art. 248 del d.lgs. n. 152/2006, non è necessaria a priori l'esecuzione di ulteriori indagini.

Resta comunque salva la necessità di eseguire indagini analitiche qualora si accerti che, successivamente al rilascio del suddetto certificato, si siano svolte attività o si sono verificati eventi che possono aver modificato le caratteristiche delle matrici ambientali del sito.

Resta inoltre salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 4 in merito ai siti di possibile destinazione

2.1.3. Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private ubicate:

- entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche,

- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

Le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 3.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo. L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m.

In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie di grande traffico dovranno essere:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco
- Policlorobifenili (PCB);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
- Idrocarburi pesanti (C>12).

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di pressione individuata.

2.1.4. Opere/interventi da svolgere nei corsi d'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione, ecc.).

Il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo in linea generale di prelevare un campione medio, indicativamente per ogni 200 m di corso d'acqua; qualora lo stato ambientale sia "elevato" e "buono" il piano di campionamento dovrà interessare solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione; in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale di un campione ogni 100 m di corso d'acqua.

In presenza di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati sede di attività potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata caso per caso adeguando il numero dei punti di prelievo.

Per il campionamento, considerato che per effetto naturale il letto e le sponde possono essere il risultato di deposizioni a strati dei sedimenti trasportati dalla corrente d'acqua nel tempo, si ritiene che possa essere sufficientemente rappresentativo il prelievo in senso verticale su tutta la massa che deve essere rimossa, senza suddivisione, fatto salvo il fatto che, in presenza di significativa eterogeneità stratigrafiche si dovrà procedere al campionamento dei singoli strati. Ad esempio, se lo scavo interessa 40 cm di sedimento e 40 cm di terreno naturale, il campionamento va effettuato sui due strati. Le analisi devono essere eseguite, per ogni punto,

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 7/18

sul campione medio ottenuto dall'unione dei tre sondaggi eseguiti (fondo e sponde sotto il pelo dell'acqua);

2.1.5. Opere/interventi da svolgere in aree diverse da quelle indicate ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4.

La campionatura dovrà essere eseguita in misura pari ad almeno 1 campione ogni 3.000 metri cubi di scavo. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), ogni 500 metri di tracciato, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.

Per quanto riguarda, invece, le analisi chimiche di laboratorio da effettuare per verificare i parametri, si ritiene che sia almeno necessario verificare i parametri relativi a:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco;
- Idrocarburi pesanti (C>12).

In aggiunta a tali determinazioni, sarà opportuno eseguire analisi specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente riscontrate sull'area nel corso dell'analisi storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate.

Le metodologie operative di campionamento sono quelle previste al successivo capitolo 3.

L'effettuazione di indagini analitiche può essere omessa nei casi in cui esista concomitanza di specifici elementi oggettivi (risultanze dell'indagine storica relativa all'area dalle quali si evidenzia l'assenza di fonti di pressione, possesso di analisi già eseguite su terreni limitrofi aventi stesse caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed antropiche, o di analisi già eseguite in sede di lottizzazione, ecc.) che possa determinare nel tecnico che esegue l'indagine ambientale il convincimento di attestare la qualità del sito anche senza ricorrere a verifiche analitiche.

In questo caso tali elementi oggettivi dovranno essere ben evidenziati nella relazione dell'indagine ambientale ed il tecnico assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

2.2. Gestione dei dati risultanti dalle indagini ambientali

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza della qualità ambientale del territorio regionale, l'ARPAV forma e tiene aggiornata una cartografia che rappresenta i vari punti di campionatura eseguiti per le finalità del presente provvedimento, associando a tale cartografia un database dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati dalle verifiche analitiche.

La cartografia ed il database devono essere pubblicati nel sito Internet dell'ARPAV.

Per consentire il costante aggiornamento di tale cartografia con associato database, le autorità competenti all'approvazione dei progetti di cui ai precedenti punti 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4, dai quali derivano i materiali di scavo, inviano copia dell'indagine ambientale all'ARPAV secondo le modalità che saranno stabilite dall'ARPAV medesima.

Al ricevimento della dichiarazione di cui al MOD 2, l'autorità competente all'approvazione del progetto dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo ne trasmette copia a tutte le altre autorità che hanno approvato gli interventi nei quali tali materiali verranno utilizzati.

3. METODOLOGIE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO E TEST DI CESSIONE

3.1. Per le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si deve fare riferimento all'Allegato 2 "Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati" alla Parte Quarta – Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, avendo cura di valutare, nella scelta del numero di campioni da formare per ciascun punto di campionamento, la stratigrafia del terreno.

In particolare, per quanto concerne le metodiche analitiche, "Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 8/18

laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite."

Ove si renda necessario valutare la cedibilità di contaminati da parte delle terre e rocce da scavo al fine, in particolare, di salvaguardare le acque sotterranee o superficiali, si potrà procedere in tal senso mediante esecuzione di un test di cessione, stimando la concentrazione di contaminanti nell'eluato. Il test di cessione deve essere eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Per quanto riguarda le procedure e le modalità operative di campionamento e di formazione dei campioni da avviare ad analisi, si dovrà far riferimento a quelle definite nella DGRV n. 2922/2003, opportunamente adattate alla specificità dei casi concreti. Restano evidentemente escluse le procedure previste da tale DGRV relative al coinvolgimento degli enti di controllo in tali fasi.

In ogni caso, per assicurare certezza di rappresentatività degli esiti analitici, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal personale tecnico del laboratorio incaricato dall'analisi.

4. TABELLE DI RIFERIMENTO-SITI DI POSSIBILE DESTINAZIONE IN RIFERIMENTO AI LIMITI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI

4.1. Tabelle di riferimento

La tabella di riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti supera i valori di legge che ne permettono l'utilizzo in determinate aree, è la tabella 1, dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.

La tabella di riferimento per verificare se il test di cessione supera i valori di legge è la tabella 2, dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali).

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti:

- sia determinato da fenomeni naturali.

4.2. Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti

Sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati:

1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione;
2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente a:
 - a) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari, arginature di corsi d'acqua;
 - b) siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e commerciale), purché i test di cessione rispettino i valori della tabella di riferimento indicata al punto 4.1.
3. Nei casi in cui è dimostrato che il superamento dei limiti tabellari è stato determinato da fenomeni naturali o sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso di cui al punto 4.1, l'utilizzo delle terre e rocce di scavo è consentito nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione.

Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava:

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 9/18

1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate, in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia.
2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.).
3. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, non possono essere utilizzate in alcun impianto tranne nel caso in cui tale utilizzo sia disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

5. MODULISTICA

Per le operazioni sopradescritte si dovranno utilizzare i seguenti schemi di modulistica.

MOD. 1: Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.)

MOD. 2: Dichiarazione dell'appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell'esecuzione dei lavori

MOD. 3: Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori

MOD. 4: Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 10/18

MOD. 1: *Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.).*

OGGETTO: Intervento di _____
da realizzare in Comune di _____
Via _____
Richiedente _____

Dichiarazioni da presentare in fase di progetto per l'applicazione dell'art. 186 del D.lgs. n.152/2006 (DGR n. _____ data _____)

Il sottoscritto _____ C.F. _____
iscritto all'Ordine/Albo de _____ della Provincia di _____
al n. _____
sulla base delle indagini geologica, storica e ambientale (svolta in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. _____ del _____) allegate alla presente,

d i c h i a r a

- che l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento in oggetto indicato non è configurabile come sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
- che il terreno derivante dallo scavo previsto nell'intervento in oggetto indicato è così classificabile ed è presuntivamente utilizzabile nelle corrispondenti destinazioni:

Tipologia del materiale riscontrata dall'indagine	Quantità presunta per ogni tipologia	Destinazione presunta suddivisa per quantità				
		riutilizzo in cantiere	reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati		processo produttivo	smaltimento in discarica
			zone produttive	altre zone		
Strato superficiale vegetale						
Argilla						
Ghiaia						
Sabbia						
Altro _____						
Totale volume						

Il tecnico incaricato

.....

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 11/18

MOD. 2 : Dichiarazione dell'appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell'esecuzione dei lavori

OGGETTO: Intervento _____
 da realizzare in Comune di _____
 Via _____
 Permesso a costruire / D.I.A. n. _____ in data _____
 Titolare _____

Dichiarazioni da presentare prima dell'inizio dei lavori (DGR n. _____ in data _____)

PARTE PRIMA: Dichiarazione dell'appaltatore/committente

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 legale rappresentante della Ditta _____
 P.IVA _____

nella sua qualità di appaltatore/committente dell'intervento in oggetto indicato

- in conformità a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale
 n. _____ del _____

d i c h i a r a

che il terreno derivante dallo scavo previsto nel progetto approvato con il permesso a costruire in oggetto indicato sarà effettivamente utilizzato nel modo che segue:

a) Riutilizzo nell'ambito di cantiere:

mc _____ di materiale di tipologia _____
 mc _____ di materiale di tipologia _____

b1) Utilizzo nell'intervento di _____
 da realizzare in Comune di _____

Via _____
 autorizzato con _____ n. _____ del _____

che si allega
 mc _____ di materiale di tipologia _____
 mc _____ di materiale di tipologia _____

b2) Utilizzo nell'intervento di _____
 da realizzare in Comune _____

di _____, Via _____
 autorizzato con _____ n. _____ del _____ che si allega

mc _____ di materiale di tipologia _____
 mc _____ di materiale di tipologia _____

c1) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____
 nello stabilimento ubicato in Comune di _____

Via _____
 mc _____ di materiale di tipologia _____

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 12/18

mc _____ di materiale di tipologia _____

c2) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____ nello
stabilimento ubicato in Comune di _____

Via _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

Il residuo materiale pari presuntivamente a mc _____ sarà smaltito in discarica.

Per quanto riguarda il deposito di materiale in attesa di utilizzo, esso avverrà nell'area indicata nell'allegata planimetria e avrà durata di _____ mesi. Tale sito di deposito è stato autorizzato con _____ n. _____
rilasciato da _____ in data _____.

Le quantità sopra indicate sono quelle desumibili dall'analisi geologica ed ambientale prodotta a corredo del progetto dei lavori.

Le quantità definitive effettivamente utilizzate nei siti sopra indicati saranno dichiarate dal direttore dei lavori sulla base della documentazione fornita dal soggetto che esegue materialmente i lavori.

_____, _____

Appaltatore/Committente

.....

PARTE SECONDA: Dichiarazione del tecnico

Il sottoscritto _____

C.F. _____

iscritto all'Ordine de _____ della Provincia di _____

al n. _____,

- viste le destinazioni di utilizzo del materiale dichiarate dal titolare del permesso a costruire;
- sulla base dell'indagine geologica e ambientale allegata al progetto;
- a seguito di accertamenti sui siti di destinazione del materiale di scavo

d i c h i a r a

1) che i materiali di scavo destinati ad essere effettivamente utilizzati nei siti prescelti indicati alle lettere b1), e b2):

- possono essere tecnicamente utilizzati senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per i siti dove sono destinati ad essere utilizzate;
- hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 13/18

- saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;

2) che i materiali di scavo destinati ad essere effettivamente utilizzato nei siti prescelti indicati alle lettere c1) e c2):

- soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non hanno necessità di essere sottoposti a trattamenti preventivi e/o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma già posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione.

visto: il Direttore dei lavori

.....

Il tecnico incaricato

.....

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 14/18

MOD. 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori

OGGETTO: Intervento di _____
 da realizzare in Comune di _____
 Via _____
 Permesso a costruire/D.I.A. n. _____ in data _____
 Titolare _____

Dichiarazione del Direttore dei lavori da presentare alla fine dei lavori (DGR n. _____ in data _____)

Il sottoscritto _____

C.F. _____

iscritto all'Ordine/Albo de _____ della Provincia di _____

al n. _____,

Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

visti:

- l'indagine geologica e ambientale allegata al progetto;
- la dichiarazione del titolare del permesso a costruire (denuncia di inizio attività) presentata prima dell'inizio dei lavori con la quale si dichiaravano i siti di destinazione del materiale di scavo, indicandone presuntivamente le quantità da conferire in ciascun sito;
- la documentazione del soggetto che ha eseguito l'intervento,
- Ditta _____ di _____,
 attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali, conservata dal soggetto medesimo presso la propria sede legale

d i c h i a r a

che il terreno derivante dallo scavo effettuato in conformità al progetto allegato al permesso a costruire (D.I.A.) in oggetto indicato, è stato effettivamente utilizzato nel modo che segue:

a) Riutilizzo nell'ambito di cantiere:

mc _____ di materiale di tipologia _____
 mc _____ di materiale di tipologia _____

b1) Utilizzo nell'intervento di _____ da realizzare
 in Comune di _____

Via _____
 autorizzato con _____ n. _____ del _____ che si allega
 mc _____ di materiale di tipologia _____
 mc _____ di materiale di tipologia _____

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 15/18

mc _____ di materiale di tipologia _____

b2) Utilizzo nell'intervento di _____ da realizzare

in Comune di _____,

Via _____ autorizzato con _____ n. _____ del _____

che si allega

mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

c1) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____ nello
stabilimento ubicato in Comune di _____, Via _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

c2) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____ nello
stabilimento ubicato in Comune di _____

Via _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

Il residuo materiale pari presuntivamente a mc _____ è stato smaltito nell'impianto della
Ditta _____ di _____

_____, _____

Il Direttore dei lavori

.....

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 16/18

MOD. 4 : Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo	Ditta trasportatrice	Ditta ricevente
---	-----------------------------	------------------------

A) SITO DI PROVENIENZA

Tipologia ☐ cantiere ☐ deposito interno al cantiere ☐ deposito esterno al cantiere

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. _____

 autorizzato con _____ n. _____ in data _____

 da _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore _____, _____

B1) SITO DI UTILIZZO PER REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI E RILEVATI

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. _____

 autorizzato con _____ n. _____ in data _____

 da _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore _____, _____

B2) SITO DI UTILIZZO NEI PROCESSI INDUSTRIALI IN SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

Impianto : Ditta _____ con sede in

 Comune di _____ Via _____, n. _____

 tipologia dell'attività dell'impianto _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore _____, _____

B3) TRASPORTO IN DEPOSITO ESTERNO AL CANTIERE IN ATTESA DEL DEFINITIVO UTILIZZO

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. _____

 autorizzato con _____ n. _____ in data _____

 da _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore _____, _____

C) MATERIALE TRASPORTATO

Tipologia : ☐ ghiaia/sabbia/tout-venant ☐ calcare ☐ argilla ☐ altro

Quantità : ☐ metri cubi ☐ tonnellate _____, _____

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo	Ditta trasportatrice	Ditta ricevente
---	-----------------------------	------------------------

NB : La compilazione può essere effettuata anche mediante l'apposizione di timbri

INDICE**1. PROCEDURE OPERATIVE DA UTILIZZARE IN FUNZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE**

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 17/18

1.1 Le procedure operative sono diversificate in funzione di quanto si seguito elencato:*1.1.1. Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.**1.1.2. Interventi sottoposti a permesso a costruire**1.1.3. Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.)**1.1.4. Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)**1.1.5. Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)***1.2. Variazioni della destinazione di utilizzo****1.3. Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo****1.4. Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo****1.5. Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica****1.6. Esclusioni delle discipline di cui al DM 161/2012****MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE AMBIENTALE****2.1 Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l'effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta un'indagine ambientale al fine di rappresentare in modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare.***2.1.1. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di:**- attività industriali o artigianali (in essere o dismesse), serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni in base alla superficie interessata dallo scavo, dovrà essere eseguito almeno il seguente numero di campionamenti:**2.1.2. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate da procedimenti di bonifica conclusi**2.1.3. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private ubicate:**- entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche,*
*- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera**2.1.4. Opere/interventi da svolgere nei corsi d'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione, ecc.)**2.1.5. Opere/interventi da svolgere in aree diverse da quelle indicate ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.***2.2 Gestione dei dati risultanti dalle indagini ambientali****3. METODOLOGIE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO E TEST DI CESSIONE****3.1 Per le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si deve fare riferimento all'Allegato 2 "Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati" alla Parte Quarta –**

ALLEGATO A alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

pag. 18/18

Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, avendo cura di valutare, nella scelta del numero di campioni da formare per ciascun punto di campionamento, la stratigrafia del terreno.

4. TABELLE DI RIFERIMENTO - SITI DI POSSIBILE DESTINAZIONE IN RIFERIMENTO AI LIMITI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI**4.1. Tabelle di riferimento****4.2. Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti****5. MODULISTICA**

MOD. 1 : Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.)

MOD. 2 : Dichiarazione dell'appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell'esecuzione dei lavori

MOD. 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori

MOD. 4 : Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo